Nella dichiarazione congiunta UE-India rilasciata durante il quarto Vertice di Nuova Delhi nel novembre 2003, è stato ribadito che la democrazia è la migliore garanzia per la tutela e la promozione dei diritti umani ed è stata confermata la volontà di entrambe le Parti di discutere il problema dei diritti umani in modo approfondito ([1]). È probabile che il tema sarà ripreso nella dichiarazione del quinto Vertice, che si svolgerà nella seconda metà del 2004. L'UE e l'India hanno inoltre deciso di affrontare il problema dei diritti umani e della democrazia durante le riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari.

([1]) Riteniamo che la democrazia rappresenti una garanzia fondamentale per la tutela e la promozione dei diritti umani. Tutti i diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo personale, economico, sociale e culturale, sono universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati. Crediamo che i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali abbiano pari importanza e ci impegniamo per la loro piena attuazione. Bisogna ricorrere alla cooperazione internazionale per tutelare e promuovere i diritti umani attraverso il dialogo e la reciproca comprensione in un quadro ampio e globale. Affermiamo la nostra volontà di discutere il problema dei diritti umani in modo approfondito.

(2004/C 88 E/0580) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1097/04**

di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(13 aprile 2004)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 2331/2003

Nel 23 dicembre 2003 con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 2331/2003 ([1]) alcuni Paesi, come Argentina e India, sono stati reintegrati come Stati beneficiari dello Schema comunitario di preferenze doganali per il periodo 2002-2004, usufruendo a partire dal 1° gennaio 2005 di riduzioni nelle aliquote di importazione dell'Unione europea per alcune tipologie di pelli finite.

Condiderato che:

- tali paesi attraverso consolidate pratiche di dumping trovano forti vantaggi competitivi a scapito dell'industria conciaria italiana,
- non esistono reciprocità e pari condizioni di mercato neanche sul piano delle misure di politica commerciale poiché India e Argentina pongono in essere consistenti barriere, tariffarie e non sul proprio export di materia prima ed import di prodotto finito,
- le imprese italiane versano in notevoli difficoltà soffrendo del calo della domanda finale e dello sfavorevole andamento del cambio euro/USD,

potrebbe la Commissione far sapere se non ritenga necessario rivedere il Reg. n. 2331/2003?

([1]) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 3.

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(30 aprile 2004)

Il regolamento (CE) n. 2331/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, è stato adottato nel quadro dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) a favore dei paesi in via di sviluppo. Il regolamento n. 2331/2003 è stato dunque adottato dalla Commissione sulla base dell'obbligo che essa ha di agire, in applicazione del quadro giuridico fissato dal Consiglio.

Nella fattispecie, in quanto schema pluriennale, l'SPG, prevede che il campo di applicazione delle preferenze sia adattato ogni anno dalla Commissione, come è avvenuto per il 2005 mediante il regolamento n. 2331/2003. L'SPG rappresenta infatti un'offerta commerciale limitata ed è pertanto opportuno garantire che ne beneficino i paesi e i prodotti che ne hanno realmente bisogno. Il summenzionato articolo 12 ha quindi introdotto un meccanismo di «graduazione/degraduazione», che consente sia di revocare l'SPG nei confronti dei paesi/prodotti diventati competitivi sui mercati internazionali, sia di reintegrare i paesi/prodotti esclusi in passato dall'SPG per tale motivo, ma che avrebbero perso da allora la propria competitività.

Si tratta di un dispositivo non politico e prettamente economico. I criteri obiettivi che prevalgono sono quelli che figurano nel sopracitato articolo 12 (modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio, del 15 dicembre 2003 [1]). È dunque in applicazione di tali obiettivi che verranno ripristinate nel 2005 le preferenze per l'India e l'Argentina in relazione ai prodotti in questione.

Gli strumenti di difesa commerciale permettono di combattere le pratiche di dumping laddove sussitono le condizioni necessarie. La questione degli ostacoli tariffari e non tariffari alle esportazioni rappresenta una delle priorità della Commissione nell'ambito della cosidetta «Agenda di sviluppo di Doha» e dei negoziati bilaterali.

A decorrere dal 1º gennaio 2006 verrà introdotto un nuovo schema SPG, previa consultazione di tutte le parti interessate. Si invita l'onorevole parlamentare ad esortare anche le associazioni indutriali a partecipare a tali consultazioni.

[1] GU L 332 del 19.12.2003.

(2004/C 88 E/0581) **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1104/04**

di Francesco Speroni (NI) alla Commissione

(5 aprile 2004)

Oggetto: Banane-fico

Potrebbe la Commissione far conoscere lo specifico motivo per cui a suo tempo si ritenne opportuno escludere dall'applicazione del regolamento (CE) N. 2257/94 [1] della Commissione del 16 settembre 1994 le banane-fico e far sapere se attualmente tale motivo continua a sussistere?

Potrebbe essa altresì far sapere se ritenga opportuno estendere l'esclusione ad altri tipi di banane, quali, ad esempio, le rosse?

[1] GU L 245 del 20.9.1994, pag. 6.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(30 aprile 2004)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare di aver già spiegato, nella risposta alla sua interrogazione scritta P-3283/03 [1], che le uniche varietà cui si applicano le norme di qualità elencate all'allegato I del regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione, del 16 settembre 1994, che stabilisce norme di qualità per le banane, sono le varietà del genere Musa (AAA) spp, sottogruppi Cavendish e Gros Michel. Tutte le varietà di banane che non appartengono a tali sottogruppi sono quindi escluse dall'applicazione delle norme di qualità comunitarie previste per le banane. Tale è il caso per le banane fico.

Quanto alle banane «rosse», si tratta di una varietà del gruppo AAA, sottogruppo «Figue la Rose», non contemplato dalla normativa in questione.

Al momento dell'elaborazione della normativa che disciplina le norme di qualità, tali prodotti sono stati esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 2257/94 a causa delle loro caratteristiche molto specifiche e delle loro modalità di commercializzazione, diverse da quelle delle banane appartenenti ai sottogruppi Cavendish e Gros Michel.

Tuttavia, i prodotti delle suddette varietà debbono sempre e comunque rispettare le norme orizzontali che disciplinano la commercializzazione dei prodotti alimentari (norme fitosanitarie, in materia di sanità pubblica, di etichettatura, ecc.).

[1] GU C 78 E del 27.3.2004, pag. 255.